



# **Fondo di Garanzia per le PMI**

## **Sezione Speciale Turismo**

Nota di Aggiornamento

Dicembre 2022

La Sezione Speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito “Fondo”) è stata istituita ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legge n. 152/2021 (cd. “DL Recovery”), così come convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, in attuazione della linea progettuale del PNRR “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo” (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4).

La Sezione può concedere garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese del settore turistico, o ai giovani fino a 35 anni che intendono avviare un’attività turistica.

Per la Sezione è stata prevista una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La misura agevolativa, di cui sono di seguito descritte le principali caratteristiche, è operativa a partire dal 10 ottobre 2022 (si veda in proposito la Circolare del Fondo n. 7/2022). Ulteriori dettagli sono disponibili nella pagina dedicata alla Sezione speciale Turismo sul sito del Fondo<sup>1</sup>.

### **Le imprese beneficiarie**

Possono beneficiare della garanzia le imprese con un numero di dipendenti fino a 499, che svolgono una delle attività comprese nello specifico elenco di codici Ateco nell’Accordo per l’adozione della politica di investimento (in allegato), o i giovani fino a 35 anni che intendono avviare un’attività turistica, e che:

- effettuano interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale che siano conformi al principio del “do not significant harm” così come definito negli orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C58/01) e negli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEu (2021/C280/01);
- assicurano la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantiscono il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

### **Le caratteristiche delle garanzie**

Alle garanzie, rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti, sono in particolare applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo.

Le garanzie sono infatti concesse:

- a titolo gratuito;
- per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
- a imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti fino a 499 (cd. “small midcap”);

---

<sup>1</sup> [www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo](http://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo)

- con percentuali di copertura massime pari al 70% per la garanzia diretta e all'80% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai Confidi o da altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Le predette percentuali possono essere incrementate rispettivamente fino all'80% e al 90% attraverso l'intervento di Regioni ed enti locali, in base a quanto previsto dal Decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 (cd. Decreto "Fund raising");
- su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
- senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
- a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
- senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell'operazione;
- con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
- sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.

### **Regimi di aiuto applicabili**

Alle garanzie rilasciate a valere sulla Sezione speciale sono in linea teorica applicabili, per quanto compatibili, tutti i regimi di aiuto vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, compreso il nuovo Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (cd. "Temporary Crisis Framework").

Tuttavia, ad oggi, in attesa dell'autorizzazione del nuovo metodo di calcolo dell'ESL da parte della Commissione europea, lo scorso 17 ottobre 2022 il Fondo ha precisato quanto segue:

- le operazioni riferite alle small midcap e alle PMI con un importo garantito eccedente i 2,5 milioni di euro, potranno essere presentate esclusivamente a valere sul regime di aiuto previsto dal Temporary Crisis Framework. Sugli importi garantiti superiori a 2,5 milioni di euro non sono infatti ancora applicabili i regimi di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (cd. regime "*de minimis*") e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di



aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (cd. regime “in esenzione” da notifica);

- le operazioni finanziarie di rinegoziazione ovvero consolidamento su stessa banca o su banca appartenente allo stesso gruppo bancario di finanziamenti non già garantiti dal Fondo:
  - se riferite alle small midcap e alle PMI con un importo garantito superiore a 2,5 milioni di euro, non risultano ancora ammissibili in quanto non possono beneficiare né del regime di aiuto previsto dal Temporary Crisis Framework, in quanto non comprese nella notifica a suo tempo autorizzata dalla Commissione europea, né dei regimi di aiuto *de minimis* e in esenzione per le motivazioni in precedenza descritte;
  - se riferite a PMI con un importo garantito inferiore a 2,5 milioni di euro, sono ammissibili esclusivamente in base ai regimi di aiuto previsti dai regimi di aiuto *de minimis* e in esenzione.
- le operazioni di rinegoziazione ovvero consolidamento su banca appartenente a diverso gruppo bancario di finanziamenti non già garantiti dal Fondo:
  - se riferite a small mid-cap e a PMI con un importo garantito superiore a 2,5 milioni di euro, risultano ammissibili e possono beneficiare esclusivamente del regime di aiuto previsto dal Temporary Crisis Framework;
  - se riferite a PMI con un importo garantito inferiore a 2,5 milioni di euro, risultano ammissibili e possono beneficiare sia del regime di aiuto previsto dal Temporary Crisis Framework sia di quelli *de minimis* e in esenzione.